



COMUNICATO UFFICIALE N. 135
Stagione Sportiva 2021/2022

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal n. 325/AA al n. 328/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 325/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 246 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Vincenzo ORILIO, Marco MASTRANGELO, TOMMASO DIANA, e della società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA avente oggetto la seguente condotta:

VINCENZO ORILIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dall'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito ed avallato, pur essendo a conoscenza della mancanza dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico in capo ai Sigg. Dario PETRAGLIA, da inizio stagione sportiva fino al 20 settembre 2021 e, successivamente, al sig. Marco MASTRANGELO la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato di Promozione del C.R. Campania per la stagione sportiva 2021-2022;

MARCO MASTRANGELO, Dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e dell'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, perché si tesserava, nella stagione sportiva 2021-2022, per la società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA, partecipante al Campionato di Promozione del C.R. Campania per la stagione sportiva 2021-2022, con la qualifica di dirigente svolgendo, di fatto, dal 20 settembre 2021, attività di allenatore della squadra della predetta società senza essere in possesso dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico;

TOMMASO DIANA, Allenatore iscritto all'Albo del Settore Tecnico tesserato per la società A.S.D. Academy Ebolitana all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. art. 37 comma 1, e dell'art. 39 lettera Da) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto funzione di prestanome a favore dei Sigg. Dario PETRAGLIA fino al 20 settembre 2021 e, successivamente, Marco MASTRANGELO, non abilitati alla guida tecnica, consentendo agli stessi di svolgere al suo posto le attività di allenatore della squadra della società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA partecipante al Campionato di promozione del C.R. Campania;

A.S.D. ACADEMY EBOLITANA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Vincenzo ORILIO, Marco MASTRANGELO e Tommaso DIANA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vincenzo ORILIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA, e dai Sigg. Marco MASTRANGELO, e Tommaso DIANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo ORILIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco MASTRANGELO, di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il sig. Tommaso DIANA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY EBOLITANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 326/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 460 pf 21/22 adottato nei confronti delle Sigg.re Marzia SAPONE, Giovanna BARILE, Barbara CORRIERO, Roberta FATIGUSO, Simona PORCELLI, e della società VIRTUS CAP SAN MICHELE avente oggetto la seguente condotta:

MARZIA SAPONE, Presidente della società A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE, anche nella sua qualità di DAP all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 43 commi 1, 2, e 3, delle NOIF, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dalle "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022" della FIGC, versioni 5 e 6, rispettivamente del 10.01.2022 e 10.02.2022, applicabili, tra gli altri, al Calcio dilettantistico e giovanile, per aver consentito e/o comunque non impedito alle calciatrici BARILE Giovanna, CORRIERO Barbara, FATIGUSO Roberta e PORCELLI Simona nel corso della stagione sportiva 2021-2022 di svolgere l'attività agonistica per la predetta società, ivi compresa la partecipazione a complessive n. 4 gare di campionato, nonostante fossero prive della certificazione medica attestante l'idoneità all'attività sportiva;

GIOVANNA BARILE, calciatrice tesserata per la società A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 43, commi 1, 2, e 3, delle NOIF, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e dalle "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022" della FIGC, versioni 5 e 6, rispettivamente del 10.01.2022 e 10.02.2022, applicabili, tra gli altri, al Calcio dilettantistico e giovanile, per aver svolto attività agonistica per la propria società, ivi compresa la partecipazione a n. 3 gare di campionato, pur non essendosi sottoposta all'accertamento dell'idoneità prevista dal D.M. del 18/02/1982;

ROBERTA FATIGUSO, calciatrice tesserata per la società A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 43 commi 1, 2, e 3, delle NOIF, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari"

e dalle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022” della FIGC, versioni 5 e 6, rispettivamente del 10.01.2022 e 10.02.2022, applicabili, tra gli altri, al Calcio dilettantistico e giovanile, per aver svolto attività agonistica per la propria società, ivi compresa la partecipazione a n. 4 gare di campionato, pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità prevista dal D.M. del 18/02/1982;

SIMONA PORCELLI, calciatrice tesserata per la società A.S.D. VIRTUS CAP SAN MICHELE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1, 2, e 3, delle NOIF, nonché di quanto previsto dal C.U. n. 36/A FIGC pubblicato il 28.07.2021 in caso di “Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dalle “Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022” della FIGC, versioni 5 e 6, rispettivamente del 10.01.2022 e 10.02.2022, applicabili, tra gli altri, al Calcio dilettantistico e giovanile, per aver svolto attività agonistica per la propria società, ivi compresa la partecipazione a n. 4 gare di campionato, pur non essendosi sottoposta all’accertamento dell’idoneità prevista dal D.M. del 18/02/1982;

VIRTUS CAP SAN MICHELE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata della Sig.ra Marzia SAPONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS CAP SAN MICHELE, e dalle Sigg.re Giovanna BARILE, Barbara CORRIERO, Roberta FATIGUSO, e Simona PORCELLI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Marzia SAPONE, di 1 (uno) giornata di squalifica per la Sig.ra Giovanna BARILE, di 1 (uno) giornata di squalifica per la Sig.ra Barbara CORRIERO di 1 (uno) giornata di squalifica per la Sig.ra Roberta FATIGUSO, di 1 (uno) giornata di squalifica per la Sig.ra Simona PORCELLI, e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda e due punti di penalizzazione in classifica per la società VIRTUS CAP SAN MICHELE;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 327/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 449 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Antonio MAIO e Pietro CITRO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MAIO, calciatore tesserato per la SSDARL POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società SSDARL POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO nella stagione sportiva 2021/2022, dell'opera del Sig. Stefano Squitieri, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. NEW MARYROSY A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato "SV Football Management";

PIETRO CITRO, calciatore tesserato per la società SSDARL POLISPORTIVA SANTA MARIA CILENTO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso, ai fini del proprio tesseramento per la società SSDARL Polisportiva Santa Maria Cilento nella stagione sportiva 2020/2021, dell'opera dei Sigg.ri Stefano Squitieri e Valentino Viviani, i quali dichiaratamente svolgevano attività volta al tesseramento di calciatori sia per la S.C. NEW MARYROSY A.S.D. che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato "SV Football Management";

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Antonio MAIO e Pietro CITRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonio MAIO, e di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Pietro CITRO;

– si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 328/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Theo Bernard François HERNANDEZ, Rade KRUNIC, Mike Peterson MAIGNAN, Alessandro TONALI, e della società A.C. MILAN S.P.A. avente oggetto la seguente condotta:

THEO BERNARD FRANÇOIS HERNANDEZ, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per avere, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l'ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi, per esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A.;

RADE KRUNIC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver in concorso tra di loro, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi, per aver reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e dei suoi tifosi;

PETERSON MAIGNAN, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.C. MILAN S.p.A., violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN, per i festeggiamenti seguiti alla

vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo verso la società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e i suoi tifosi;

ALESSANDRO TONALI, calciatore tesserato per la società A.C. MILAN S.p.A all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, durante la sfilata organizzata in data 23 maggio 2022 dal MILAN per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM S.S. 2021/2022, a bordo di un pullman scoperto, indossato una maglietta avente sovrainpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale rivolta nei confronti della società F.C.INTERNAZIONALE S.p.A. e, per l'effetto, dei suoi tifosi;

A.C. MILAN S.P.A, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Theo Bernard François HERNANDEZ, Rade KRUNIC, Mike Peterson MAIGNAN, Alessandro TONALI, e dal Sig. Ivan GAZIDIS in qualità di legale rappresentante per conto della società A.C. MILAN S.P.A;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Theo Bernard François HERNANDEZ, di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per il Sig. Rade KRUNIC, di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Mike Peterson MAIGNAN, di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Alessandro TONALI, e di € 12.000,00 (dodicimila/00) di ammenda per la società A.C. MILAN S.P.A.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina